



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari - seconda sezione civile -, nella persona del Giudice Marisa Attollino, ha pronunciato la seguente

sentenza

Oggetto: risarcimento danni

nella causa civile iscritta al n. 5038 r.g.a.c. dell'anno 2014

tra

, (P.I.) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filomena Lisi e , la prima domiciliataria, giusta procura a margine dell'atto di citazione

- attrice -

e

TELECOM ITALIA s.p.a., (P.I. 00448410010) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Prof. Roberto Bocchini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Gonnella, giusta procura in calce alla copia notificata all'atto di citazione

- convenuta -

=====
Conclusioni (dal verbale dell'udienza del 21 dicembre 2021):

Per l'attrice: "si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e concluso nei precedenti scritti difensivi, nei verbali di udienza e nelle note conclusive depositate telematicamente ed in particolare chiede di accertare la responsabilità della Telecom Italia s.p.a in ordine al grave inadempimento contrattuale descritto in citazione con condanna della convenuta al risarcimento dei

danni cagionati nella misura complessiva di € 80.345,10 - o quell'altra maggiore o minore ritenuta equa ex art.1226 C.c. e di giustizia sulla base delle risultanze processuali -, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, e compensi professionali di causa, maggiorati di RSG 15%, del 4% per CPA e del 22% di IVA, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari; in linea di mero subordine, laddove necessario, reitera le richieste istruttorie così come formulate nell'atto di citazione introduttivo e nella memoria ex art.183 Co.6° n.2 C.p.c. datata 26.11.2014;

Per la convenuta: "si riporta a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa ivi comprese le note difensive conclusive e le note di trattazione ritualmente depositate, insistendo in via preliminare per la declaratoria di improponibilità della domanda per violazione dell'art. 1, comma 11, L. 249/97 e, nel merito, per il suo rigetto, con vittoria di spese diritti ed onorari da attribuire al procuratore antistatario."

=====

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.

Per quanto desumibile dalle deduzioni delle parti e dai documenti prodotti, la controversia è sorta nel settembre 2006, quando, a fronte di un imminente trasloco aziendale, [] -

[] - chiedeva alla Telecom Italia s.p.a. il trasferimento di due linee telefoniche (n. [] n. [] da [] via [] - Bitonto (BA) in via [] , sede del nuovo opificio aziendale.

In data 06 aprile 2007, [] si rivolgeva ulteriormente alla

compagnia telefonica chiedendo di variare la linea associata al n. [redacted] da ISDN ad analogica.

Decorso un mese e mancando qualsivoglia riscontro, mediante raccomandata a\r datata 23 maggio 2007, la [redacted] l. sollecitava la Telecom Italia s.p.a. all'esecuzione delle prestazioni richieste, a cui, con missiva datata 21 giugno 2007, la compagnia telefonica rispondeva dichiarando di aver effettuato la variazione della linea associata al n. [redacted] e di poter completare i lavori di ampliamento della linea telefonica entro luglio del medesimo anno.

Tuttavia la [redacted] l. contestava prontamente il contenuto della suddetta missiva, sostenendo l'inevitabile inadempienza della Telecom Italia s.p.a., dato che nessuna richiesta di autorizzazione per i lavori di scavo necessari al trasferimento telefonico era stata inoltrata al Comune di Bitonto (racc. a\r del 29.06.07). Invero l'ultima richiesta di autorizzazione per l'ampliamento della linea telefonica da parte della Telecom Italia s.p.a., mediante delega alla Sirti s.p.a. risaliva al 06 novembre 2006, ma era stata rigettata dal Comune poiché aveva ad oggetto l'installazione di "n. 4 pali e 2 tiranti su marciapiedi", modalità ritenuta dall'Ufficio Tecnico dello stesso Comune "non procedibile in quanto, trattandosi di una zona urbanizzata, sono ammissibili soltanto linee interrato" (note del 29.11.06 e del 12.02.07).

Erano seguite una serie di missive da parte della Telecom Italia s.p.a. inviate alla [redacted] l. in cui, in un primo momento, la compagnia aveva sostenuto di poter superare le difficoltà tecniche relative all'esecuzione dei lavori entro il 06.12.07 per la linea contraddistinta dal n. 0803758463

(lett. 19.07.07) ed intorno al 19.05.08 per quella relativa al n. 0803752167 (lett. 26.02.08), ma, successivamente, si era dichiarata impossibilitata all'attivazione delle suddette linee a causa di lavori tecnici che la stessa . avrebbe dovuto effettuare (lett. 22.01.08 e lett. 19.02.08).

A fronte di tale condotta, l'odierna attrice, tramite la Confconsumatori, con le raccomandate del 05.11.08 e del 30.09.09, diffidava la società telefonica al risarcimento dei danni subiti e, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinnanzi al Co.re.com della Regione Puglia, conclusosi negativamente con verbale di mancato accordo datato 09 febbraio 2010, citava in giudizio la Telecom Italia s.p.a., chiedendo di dichiararne l'inadempienza e di condannarla al risarcimento dei danni patiti per un ammontare complessivo di € 80.345,10, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge dal dì della domanda sino a quello dell'effettivo soddisfo.

Con comparsa di costituzione, depositata tempestivamente il 23 luglio 2014, la Telecom Italia s.p.a. impugnava l'avverso atto di citazione, eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex. art. 1, comma 11, l. 249\97 e, in via subordinata, l'assenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale, non potendo adempiere alla richiesta della attrice a causa del diniego delle autorizzazioni tecniche da parte del Comune di Bitonto, effettivo responsabile dell'inadempimento. In particolare, a sostegno della propria difesa, la compagnia allegava agli atti le condizioni generali di abbonamento, che all'art. 25, comma 1 sanciscono che *"Il cliente che intende traslocare la propria linea telefonica deve darne comunicazione a Telecom*

Italia che provvederà all'effettuazione del trasloco entro 10 gg dalla richiesta del Cliente fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica, ovvero nei tempi concordati con il cliente stesso, mantenendo il medesimo numero ove tecnicamente possibili".

Infine, la convenuta contestava il quantum debeatur stimato dalla
., sostenendo che nessuna prova allegata dall'attrice fosse in grado di giustificare l'ammontare della somma richiesta a titolo di risarcimento.

Rigettate le richieste istruttorie orali articolate dalle parti, irrilevanti ai fini della decisione ed omessa qualsiasi altra attività istruttoria, all'udienza del 21 dicembre 2021 le parti hanno definitivamente precisato le conclusioni e, con rinuncia delle stesse ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata riservata a sentenza.

Le domande articolate dalla . sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.

Innanzitutto va rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla Telecom Italia s.p.a. per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi della l. n. 249\97, avendo l'attrice a tanto provveduto, così come comprovato dal verbale di mancato accordo redatto dal Co.re.com Puglia in data 09 febbraio 2010, debitamente allegato dall'attrice all'atto di costituzione.

Quanto al merito, del tutto infondata è l'eccezione per cui la convenuta dovrebbe essere esente da ogni responsabilità in quanto, conformemente all'art. 15, comma 1 delle condizioni generali di contratto, l'intervento necessario al trasloco delle linee telefoniche sarebbe stato connotato da eccezionalità tecnica.

Nella fattispecie non può dirsi integrata la condizione di eccezionalità che avrebbe esonerato la convenuta da ogni addebito, in quanto, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione prodotta, l'impossibilità ad adempiere alla prestazione contrattuale non era ascrivibile a problematiche tecniche - quali ad esempio particolari situazioni geografiche del territorio, come tali non imputabili alla compagnia telefonica -, ma, al contrario, era dipesa proprio dalla condotta assunta dalla convenuta, che non si è diligentemente adoperata a rimuovere gli ostacoli e le difficoltà che avevano impedito il trasferimento.

Il semplice diniego comunicatole del Comune di Bitonto all'apposizione di "n. 4 pali e 2 tiranti su marciapiedi", così come richiesto dalla Telecom Italia s.p.a. in data 06 novembre 2006, non impediva infatti alla convenuta di trovare una soluzione alternativa all'ampliamento della linea, quale richiedere un'autorizzazione per dei lavori di scavo, peraltro suggeriti dalla società attrice (racc.te a\r 29.06.07 e 18.07.07) e dall'ufficio tecnico del Comune (note 29.11.06 e 12.02.07).

Inoltre, come documentato dalle molteplici missive inviate alla società attrice e debitamente allegate agli atti (lett. 19.07.07, lett. 26.02.08, lett. 22.01.08 e lett. 19.02.08), non avendo informato adeguatamente la cliente delle ragioni alla base dell'impossibilità della prestazione e avendo più volte dilazionato la data di completamento dei lavori per poi dichiararli impraticabili, la convenuta non ha onorato i doveri di correttezza e diligenza professionale ex artt. 1175 e 1176 c.c. né ha assolto l'onere della prova ex art. 1218 c.c., in forza del quale il debitore è sollevato dalla responsabilità contrattuale e dal risarcimento

dei danni causati se prova che l'inadempimento sia derivato da causa a sé non imputabile.

Accertato, dunque, l'*an debeatur*, analogamente prive di fondamento giuridico sono le eccezioni sollevate in ordine al *quantum* preteso: i fatti e i documenti allegati dalla società attrice provano analiticamente l'ammontare del danno subito per l'importo complessivo di € 62.670,79, di cui:

- € 23.820,00 computato moltiplicando l'importo di € 7.50 per n. 2 utenze telefoniche per n. 794 giorni di mancato trasloco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 12 Allegato A della Delibera 73\11 CONS.
- € 648,79 a titolo di rimborso spese per le fatture n. 8S00707627, 8S00896745, 8S00899794, 8S01064706, 8S01064684, 8S00057106, 8S00224156, 8S00224254, 8S00705813, 8S00707732, 8S00881796, 8S0088174 pagate dalla
alla Telecom Italia s.p.a. per il periodo in cui non ha potuto usufruire del servizio richiesto.
- € 202,00 computato moltiplicando l'importo di € 1,00 per n. 202 giorni di ritardo nell'evasione di reclamo previsto dall'art. 11 Delibera 73\11 CONS.
- € 8.000,00 per la perdita delle due numerazioni telefoniche, ammontare determinato sulla base del combinato disposto degli artt. 9 e 12, comma 2 dell'Allegato A della Delibera Agcom n. 73\11\CONS.
- Inoltre, a sostento del danno da lucro cessante, corrispondente al significativo pregiudizio economico causato dal ritardato e poi di fatto mancato trasloco delle linee telefoniche societarie, l'attrice ha allegato i quadri RS dei modelli Unico presentati negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, dai quali si evince un calo dei ricavi nei due anni in cui la ditta si è trasferita (€ 295.670,00 per il 2007 e € 345.795,00 per il 2008)

rispetto ai due anni precedenti (€ 463.657,00 per il 2006 e € 495.837,00 per il 2005), per poi nel 2009, a seguito dell'attivazione di un nuovo servizio telefonico con il gestore Fastweb, ritornare ai livelli di ricavi consueti (€ 417.250,00). È dunque verosimile che l'interruzione delle linee telefoniche abbia comportato la perdita di probabili occasioni di vendita, con conseguente ulteriore danno da lucro cessante, quantificabile equitativamente in € 30.000,00, ossia pari a circa il 20% della differenza negativa media dei ricavi ottenuti negli anni 2007 e 2008 rispetto ai maggiori degli anni precedenti al trasloco aziendale, 2006 e 2005.

Trattasi di un danno ricavabile dalla stessa tipologia dell'attività svolta dall'attrice, che impone un costante contatto con la clientela ed una pronta ed agevole reperibilità; ed invero, ove mai fosse stato necessario, sul punto l'attrice ha anche allegato taluni indizi che confermano la sussistenza dei disagi sofferti: il riferimento in particolare è al doc. n. 38 del fascicolo attoreo, costituito da una missiva inviata il 27 settembre 2007 dalla società con cui quest'ultima aveva lamentato *"la completa impossibilità ad intrattenere un colloquio telefonico... per inviare importanti dati e comunicazioni per evitare i disguidi come quello verificatosi"*. È intuibile che tanto abbia avuto ripercussioni negative sulla buona prosecuzione degli affari in corso.

Ad ogni modo va precisato che nella indicata quantificazione dal danno si è tenuto conto del fatto che la società attrice, subita la modifica dell'utenza storica con il passaggio ad altro operatore, è stata anche costretta ad attivare una serie di canali alternativi e a curare l'informazione della clientela onde ripristinare la lineare comunicazione

commerciale.

Per tutte le ragioni esposte la domanda attorea deve essere accolta con condanna della convenuta al risarcimento del danno cagionato alla . nella misura di € 62.670,79.

La somma va maggiorata degli interessi legali dalla domanda (24 marzo 2014) all'integrale soddisfo.

Le spese processuali vanno regolate secondo l'ordinario principio della soccombenza, sicché, poste in capo alla convenuta, sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori antistatari secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, scaglione di valore sino a € 260.000,00, esclusa la fase istruttoria perché non espletata.

p.q.m.

il Giudice del Tribunale di Bari - seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata il 24 marzo 2014 dalla , in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 62.670,79, oltre interessi al tasso legale dalla domanda all'integrale soddisfo;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore degli avv.ti Filomena Lisi e , dichiaratisi antistatari, che si liquidano nella somma di € 8.030,00, oltre € 1.204,50 per spese generali, e 590,00 per esborsi, I.V.A e C.P.A come per legge.

Bari, 19 gennaio 2022

Il Giudice

Marisa Attollino